

(N. 2170)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAGNASSO, GIRAUDO, CHABOD, TORELLI, BUSSI, BERMANI, FORMA, BERTOLA, ROTTA, MASSOBRIO, SIBILLE, PASSONI, POËT, BOSSO, ROASIO, VACCHETTA e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1967

Istituzione dell'Ente per la valorizzazione della Città di Alba e della sua Langa

ONOREVOLI SENATORI. — Ho l'onore di rendermi interprete di una nota e legittima aspirazione della città di Alba e di Comuni delle Langhe albesi, al fine di promuovere, in sede legislativa, la costituzione dell'« Ente di valorizzazione della città di Alba e delle sue Langhe ».

Infatti Alba e le sue Langhe, affratellate nel comune eroico comportamento, con il quale tanto si distinsero nella lotta della resistenza, costituiscono un comprensorio turistico ed economico che delinea, da oltre dieci anni, la sua vocazione organica e riconosce nei propri richiami di bellezze naturali, di monumenti, di caratterizzazioni gastronomiche, di alta qualificazione di prodotti vitivinicoli e di requisiti ambientali in genere, possibilità concrete di sviluppo economico, avallato dalla simpatia e dalla predilezione di vaste correnti turistiche stra-

niere e nazionali, suscettibili di essere moltiplicate con opportuni accorgimenti.

L'Ente che si propone, oltre all'azione di stimolo della privata e pubblica iniziativa, per un'attività promozionale di impianti, di servizi e di vitali manifestazioni, avrà il compito di coordinamento che, distribuendo organicamente nel tempo e nello spazio le singole manifestazioni, eliminerà forme concorrenziali di concomitanze dannose, consentendo il più organico programma di sviluppo di una zona, scelta e delimitata, nel pieno rispetto dei concetti che informano la programmazione, secondo il reperimento di ecologie scientificamente rilevate.

Si propone quindi che, analogamente a quanto già avvenuto in zone simili, di cui si è riconosciuta la comune vocazione di sviluppo di più centri contigui, venga approvata la legge nella seguente formulazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente per la valorizzazione della città di Alba e della sua Langa, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Alba, comprendente i comuni di Alba, Albaretto Torre, Arguello, BarbareSCO, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castiglione Falletto, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Diano D'Alba, Feisoglio, Grinzane, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo, Monticello, Neviglie, Novello, Rocchetta Belbo, Rodello, Roddi, Roddino, Serralunga, Serravalle Langhe, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella e Verduno.

L'Ente suddetto, che avrà la durata di trenta anni, provvede:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali del comprensorio;

b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva del comprensorio, tenendo conto della vocazione turistica delle singole località, per raggiungere il risultato più organico possibile e più produttivo di effetti economici, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località più adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni e altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;

c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento, previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dalle future modificazioni, promuovendo l'approvazione a norma delle leggi stesse;

d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che, per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e per il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1042, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.

A tutto il territorio dell'Ente di valorizzazione della città di Alba e della sua Langa vengono applicate le norme previste dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, per le stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 3.

I piani regolatori dei Comuni del comprensorio, prima di essere sottoposti alle approvazioni previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dalle future modificazioni, sono comunicati all'Ente per il parere. Gli sono altresì comunicati, per il parere, tutti i progetti per l'esecuzione delle opere pubbliche e delle miglioni di cui al piano territoriale di coordinamento.

Art. 4.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

1) dalla quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 174;

2) dal provento del contributo speciale di cura, a favore delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, previsto dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e modificato dagli articoli 8 e 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174;

3) dai proventi degli speciali tributi previsti a favore delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e al regio decreto-legge 12 aprile 1943, numero 449, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) dagli eventuali contributi della provincia di Cuneo e dei Comuni del comprensorio;

5) dai contributi eventuali della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dell'Ente provinciale per il turismo di Cuneo;

6) dai contributi volontari delle società ed imprese commerciali e industriali del comprensorio;

7) dai proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;

8) da ogni altro contributo che potrà essergli assegnato da associazioni o da privati.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente.

Le relative attribuzioni sono regolate dallo statuto dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1) da un funzionario della Prefettura di Cuneo, designato dal Prefetto;

2) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cuneo;

3) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo;

4) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Cuneo;

5) da quattro Sindaci di Comuni del comprensorio, rinnovati ad ogni scadenza della carica con il criterio dell'avvicendamento;

6) da tre esperti, scelti fra esponenti dei settori produttivi e del lavoro.

I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del funzionario di cui al n. 1), debbono essere residenti nel comprensorio.

I membri del Consiglio di amministrazione eleggono nel loro seno il presidente ed un vice presidente.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni.

Le cariche di presidente, di vice presidente e di consigliere sono gratuite.

Art. 7.

La Giunta esecutiva è composta:

1) dal presidente e in sua assenza dal vice presidente;

2) da quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Art. 8.

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente è esercitata da un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Prefetto di Cuneo, costituito da tre componenti designati dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro e dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul conto consuntivo.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente e i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità.

Esso delibera altresì un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente è autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.

Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonché le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e del turismo e dello spettacolo.

Art. 10.

La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal Prefetto di Cuneo, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentirà il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Cuneo.

Alla sua approvazione sono ugualmente sottoposti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 11.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del turismo e dello spettacolo, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.

La gestione commissariale non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 12.

Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilità con decreto del Prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.

Art. 13.

Con l'eventuale cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai Comuni, e agli altri enti del comprensorio più direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e dello spettacolo.